ALLEGATOA

Accordo ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 – Regione Umbria

L'anno 2012, il giorno 20 del mese di dicembre, nella sede dell'assessorato al lavoro della Regione Umbria, sono presenti:

- Assessore allo sviluppo economico, al lavoro e alla formazione Professionale — Vincenzo Riommi
- Coordinatore regionale — Luigi Rossetti
- Dirigente di Servizio — Sabrina Paolini
- Per la Segreteria regionale CGIL — Giuliana Renelli
- Per la Segreteria regionale CISL — Claudio Ricciarelli
- Per la Segreteria regionale UIL — Francesca Fiorucci
- Per Confartigianato regionale — Leonello Cruciani
- Per CNA regionale — Paolo Arcelli
- Per CNA regionale — Maria Cesira Coletti
- Per Associazione PMI dell'Umbria — Angela Canestrelli
- Per Confcommercio regionale — Federico Fiorucci
- Per Confcommercio regionale — Vasco Gargaglia
- Per Confesercenti regionale — Rocchi Gianni
- Per Lega Coop regionale — Vladimiro Zaffini
- Per Confcooperative regionale — Carlo Di Somma
- Per CIA Umbria — Silvano Giammarroni
- Per CIA Umbria — Valentina Sannino
- Per Confprofessioni Umbria — Bruno Toniolatti
- Per Provincia di Perugia — Adriano Bei

Partecipano altresì all'incontro Viviana Lucia Secco per INPS Regionale Umbria, Antonio Curti per INPS Provinciale Perugia e Piera Andreani e Simone Campani per. Italia Lavoro S.p.A.

ACCORDO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2013 REGIONE UMBRIA

Dato atto che il presente Accordo è finalizzato ad attivare gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013 limitatamente alle risorse statali che saranno attribuite alla Regione Umbria in attuazione dell'Intesa del 22 novembre 2012;
Vista la legge di stabilità 2013;
Vista la l. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
Vista la l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
Vista la l. 28 giugno 2012, n. 92;
Vista l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;

Premesso

che i precedenti Accordi per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Umbria e dalle parti sociali e istituzionali hanno reso disponibili, nella loro attuazione, strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro,

le parti concordano

- Sulla necessità di prevedere anche per l'anno 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori che sono colpiti da riduzioni dell'attività produttiva, pur tenendo conto della minore disponibilità finanziaria rispetto agli anni precedenti, secondo gli orientamenti di seguito riportati.

- Sul fatto che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga da parte della regione Umbria nelle tipologie individuate dal presente accordo è condizionata alla assegnazione di adeguate risorse finanziarie da parte del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- Nel prevedere che il presente accordo abbia efficacia fino al 31 dicembre 2013 ed in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse assegnate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- Sulla possibilità di rivedere il presente accordo anche antecedentemente al termine del 31 dicembre 2013 nel caso di variazioni nell'ammontare delle risorse disponibili ovvero in esito alla opportunità di modificarne i contenuti operativi in fase di attuazione.

Cassa integrazione guadagni in deroga 2013 (cigd)

Viene concessa la cigd per l'anno 2013, a decorrere dall'1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi, escluso il lavoro domestico, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari e che dichiarino una situazione di crisi.
A tal fine sono adottati i seguenti criteri e modalità per il rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio relativamente al primo semestre 2013.

1. **Esame congiunto e relativo verbale in sede sindacale**: nel verbale viene concordato tutto il periodo nel quale l'impresa può far ricorso alla cigd (intero 2013 o semestre), la tipologia di sospensione (zero ore continuative, zero ore non continuative/riduzione di orario) e il numero massimo di lavoratori interessati per tipologia. Sul sito web della regione Umbria all'indirizzo

   http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=430&explicit=SI

   è disponibile un modello non vincolante di accordo, che può essere adattato alle esigenze aziendali.
   Il verbale è sottoscritto dalle rappresentanze sindacali aziendali o, qualora non presenti, da almeno una delle OO.SS.LL. più rappresentative a livello regionale.

2. **Istanza cartacea in bollo**: su apposito modello, disponibile sul sito della Regione Umbria, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere l'indicazione del periodo per il quale è stato raggiunto l'accordo, il numero massimo dei lavoratori interessati e la tipologia di sospensione, nonché la dichiarazione dell'impresa riguardo l'andamento degli indicatori economici nel biennio precedente, dell'occupazione nell'anno precedente l'istanza e l'avvenuta dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati (il modello di DID è disponibile sul sito regionale e deve essere conservato in azienda).
   L'impresa deve risultare effettivamente avviata almeno un anno prima della presentazione dell'istanza.
   Quest'ultima deve essere inviata al Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria, con allegato l'originale del verbale di cui al punto 1. dopo l'accordo di cui al punto 1. o contestualmente alla richiesta di cui al punto 3.
   L'istanza non dà luogo al provvedimento di concessione, che sarà emanato a seguito della richiesta di cui al successivo punto 3., né ad alcuna forma di "prenotazione" della cigd;

3. **Richiesta di concessione telematica:** va presentata entro il quinto giorno lavorativo dall'inizio effettivo delle sospensioni tramite l'apposita procedura all'interno del sistema S.A.Re. e può riguardare **due tipologie di concessione**:
   a) per un trimestre, corrispondente alla concessione di un monte ore pari a **100** per ogni lavoratore interessato, riparametrate in caso di part time e secondo le modalità di seguito descritte, sia nel caso di sospensioni a zero ore non continuative che nel caso riduzione di orario, che comunque deve essere almeno pari al 50% dell'orario giornaliero.

Il monte ore può essere utilizzato in maniera flessibile e non è da intendersi come tetto riferito al singolo lavoratore.
La determinazione del monte ore per ciascuna azienda viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- **100 ore per i primi 4 lavoratori inseriti**
- **75 ore per i lavoratori inseriti tra il 5° e il 9°**
- **50 ore per i lavoratori inseriti tra il 10° e il 49°**
- **25 ore per i lavoratori inseriti dal 50° al 249°**
- **0 ore dal 250° in avanti.**

Nel caso di presentazione di più richieste da parte della stessa azienda, con periodi anche solo parzialmente coincidenti, la quantificazione del monte ore sarà determinata considerando il numero complessivo dei lavoratori interessati.
In deroga a quanto sopra, nel caso di imprese con organico superiore a 50 unità che operano in settori dove le sospensioni o riduzioni di orario sono effetti direttamente connessi ai provvedimenti normativi di riduzione della spesa pubblica, che abbiano effetti su convenzioni, appalti ed altre forme di affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, viene concesso un monte ore, pari a 50 ore per ogni lavoratore inserito oltre il 50°. In questo caso i relativi accordi sindacali sono stipulati in sede amministrativa presso la Regione Umbria, Servizio Politiche del Lavoro.

b) Per un periodo massimo di mesi 2 per sospensioni a zero ore continuative; **per tale tipologia non è prevista la possibilità di ripresa del lavoro, anche temporaneo, pena la fine anticipata dell'autorizzazione, tranne nell'ipotesi di un accordo sindacale preventivo e motivato.**
Le aziende autorizzate saranno segnalate alle competenti autorità ispettive.

La decorrenza delle sospensioni/riduzioni di orario non può essere antecedente alla data dell'accordo sindacale di cui al punto 1, ad eccezione che nel mese di gennaio.
La richiesta deve contenere l'anagrafica dei lavoratori interessati, che possono essere anche in numero inferiore rispetto a quello contenuto nell'istanza di cui al punto 2. e nell'accordo di cui al punto 1., la tipologia della richiesta, (a o b), e il periodo di riferimento.
L'azienda può anche presentare due richieste - comunque non in via preventiva -**distinte a seconda della tipologia di cigd prevista per i diversi lavoratori.**
L'ordine di evasione delle richieste è determinato dalla data risultante dal sistema S.A.Re.
Per il solo mese di gennaio l'invio telematico sarà consentito a partire dal giorno 23, in deroga a quanto previsto al successivo punto 4, onde agevolare la stipula dei verbali di cui al punto 1.
La stessa tipologia prevista nell'ipotesi b) elevata a mesi 3 si applica nel caso di imprese con più di 15 dipendenti in fallimento o sottoposte ad altre procedure concorsuali, purché sia in essere idoneo contratto di affitto di ramo d'azienda, di cessione di azienda o ramo d'azienda, ovvero contratto preliminare relativo alle precedenti fattispecie con scadenza non successiva al termine del periodo di cigd richiesta, che garantiscano la ricollocazione di almeno il 30% dei lavoratori. nel caso in cui la procedura concorsuale intervenga durante un periodo di cigd già

autorizzato, deve esserne data comunicazione al competente servizio regionale che valuterà la necessità o meno di una nuova richiesta.
Non viene concessa la cigd nei casi di cessazione dell'attività o di procedure concorsuali non rientranti nell'ipotesi di cui sopra.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di intervento di una procedura concorsuale nel periodo di godimento della cigd, sia con riferimento all'ipotesi di cui al punto a) che all'ipotesi di cui al punto b), l'autorizzazione alla cigd decade.

4. Le richieste telematiche, di tipo a) o b), successive alla prima devono essere inviate entro 5 giorni lavorativi (sabato escluso) dall'inizio delle sospensioni, corredate dal consuntivo sul sistema S.A.Re. delle ore di effettiva sospensione/riduzione effettuate dai singoli beneficiari a seguito delle precedenti autorizzazioni. **La presenza del consuntivo mensile e la veridicità dello stesso – oggetto di verifica con le ore successivamente liquidate da INPS - costituisce un requisito senza il quale non si può procedere all'autorizzazione della nuova richiesta. Nel caso delle richieste di tipo b) le autorizzazioni successive dello stesso tipo sono concesse qualora sia verificabile dai rendiconti il completo utilizzo di quanto già autorizzato. Per le richieste di tipo b) il periodo massimo concedibile è di mesi 6 nel corso d'anno.**
5. I provvedimenti di concessione o di diniego sono emanati con propri atti dalla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, che provvederà ad inviare l'autorizzazione tramite PEC, o con altra modalità da definire, ai soggetti richiedenti. **Le autorizzazioni sono comunque concesse entro i limiti della capienza delle risorse finanziarie**. **Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla normativa vigente.**

6. Nel caso di reiezione da parte dell'INPS di richieste per gli ammortizzatori ordinari, il termine di 5 giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione del provvedimento di diniego, copia del quale deve essere allegato all'istanza di cui al punto 2.; **in questo caso la concessione della cigd copre anche il periodo respinto di ammortizzatori ordinari, nei limiti del periodo massimo di concessione sopra stabilito**. Anche in questo caso fa fede la data risultante dall'invio dei dati e della richiesta su S.A.Re.

7. Sono beneficiari del trattamento di cigd tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè che abbiano conseguito un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente **nel corso dell'ultimo rapporto di lavoro.**
   Per gli apprendisti che abbiano concluso il periodo formativo si computa nel termine dei 90 giorni anche il periodo di apprendistato. Il requisito deve essere posseduto da ciascun lavoratore alla data di presentazione della richiesta, ovvero alla data di inizio delle sospensioni indicato nella richiesta stessa se antecedente .
   Per i lavoratori a tempo determinato la durata della cigd non può comunque andare oltre la scadenza naturale del contratto.
   Per gli apprendisti la durata della cigd è limitata alla durata del rapporto nel caso in cui lo stesso non sia trasformato.

Le richieste di cigd non possono riguardare lavoratori assunti nel corso del 2013.

Mobilità in deroga 2013

1. Viene concesso il trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013, a decorrere dall'1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in tutti i settori produttivi, escluso il lavoro domestico, **il cui rapporto sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, per licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo imputabile al lavoratore, che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del Dlgs. 181/00 e smi e che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sono esclusi da tutti i trattamenti seguenti:**
   - **trattamento di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223;**
   - **trattamento previsto dall'art 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato aspi;**
   - **trattamento previsto dall'art 2 comma 20 della legge 28 giugno 2012 , n. 92, denominato mini-ASpl;**

   Viene inoltre concessa a partire dal 1 gennaio 2013 ai lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con grandi imprese coinvolte nelle crisi industriali di cui alla DGR 1422 del 12/11/2012 e che nel corso del 2012 hanno beneficiato del trattamento di mobilità ordinaria ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223.

2. Sono beneficiari del trattamento di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Nel computo vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell'INPS a favore del lavoratore, il quale abbia conseguito come collaboratore a progetto in regime di monocommittenza un reddito superiore ad € 5.000,00 complessivamente riferito a dette mensilità.

3. Il trattamento viene concesso per massimo mesi 3 e comunque con scadenza entro il 31/12/2013. A tal fine viene riservato un ammontare massimo di euro 1.000.000.

4. La procedura per la concessione della mobilità in deroga **prevede che la domanda debba essere presentata dal lavoratore interessato mediante l'apposita procedura di S.A.Re. per il tramite di un patronato o di altro soggetto abilitato all'invio telematico**. La stampa della domanda ottenuta dal sistema dopo l'invio va inviata al Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria. La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro 30 giorni dalla data del licenziamento. Nel caso di reiezione da parte dell'INPS di richieste per gli ammortizzatori ordinari, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione del provvedimento di diniego da parte del lavoratore, che dovrà essere allegato alla domanda. In entrambi i casi fa fede la data risultante dall'invio dei dati su S.A.Re. I

lavoratori interessati ricevono comunicazione dell'accoglimento o meno della domanda e devono presentare apposita richiesta all'INPS per via telematica entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione.

I trattamenti in deroga sono erogati dall'INPS tramite pagamento diretto.

Il contenuto del presente accordo potrà essere rivisto ed ampliato in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie ad oggi non quantificate e alla verifica della sua operatività.

Tutti i percettori di ammortizzatori sociali i deroga ai sensi del presente accordo sono tenuti:

1) **a presentarsi a partire dal mese di febbraio entro una settimana dall'inizio della sospensione, e comunque almeno una volta nel corso del periodo autorizzato, presso il centro per l'impiego competente per territorio, pena la revoca del trattamento di cassa integrazione in deroga;**
2) **a fruire di politiche attive del lavoro, come previsto dalla normativa vigente, sulla base della stipula del patto di servizio contenente l'indicazione delle politiche attive concordate.**

Letto, confermato e sottoscritto.

- Assessore allo sviluppo economico, al lavoro e alla formazione professionale
- Coordinatore regionale
- Dirigente di Servizio
- Segreteria regionale CGIL
- Segreteria regionale CISL
- Segreteria regionale UIL
- Segreteria regionale UGL
- Confartigianato regionale
- CNA regionale
- Confapi regionale
- Confindustria regionale

- Confcommercio regionale
- Confesercenti regionale
- Lega Coop regionale
- Confcooperative regionale
- Confagricoltura Regionale
- CIA Umbria
- Coldiretti Regionale
- ABI Umbria
- Confprofessioni Umbria
- Provincia di Perugia
- Provincia di Terni
- INPS Regionale Umbria
- DRL Perugia
- Italia Lavoro S.p.A.

Perugia, 20 dicembre 2012